

ATTO N. 881

DISEGNO DI LEGGE
di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 1196 del 3.10.2001)

*“Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 30/6/1999, n. 20 - Norme
per il funzionamento delle Commissioni sanitarie di cui alla legge
15/10/1990, n. 295”*

*Depositato al Servizio Assistenza agli Organi,
Iter Procedimenti e Sistema Informativo il 9.10.2001*

Trasmesso alla III Commissione Consiliare Permanente il 9.10.2001



REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE:MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 30 GIUGNO 1999, N. 20.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

03/10/2001 n. 1196

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente	X	
MONELLI DANILO	Vice Presidente	X	
BOCCI GIANPIERO	Assessore	X	
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore	X	
GIROLAMINI ADA	Assessore	X	
GROSSI GAIA	Assessore		X
MADDOLI GIANFRANCO	Assessore	X	
RIOMMI VINCENZO	Assessore	X	
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : ROSI MAURIZIO

Direttore: DE SALVO DOMENICO

Segretario Verbalizzante : MANUALI PAOLA

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore regionale alla Sanità ed ai Servizi Sociali, avente per oggetto: "Modificazione alla L.R. 30 giugno 1999, n. 20 - Norme per il funzionamento delle Commissioni Sanitarie di cui alla L. 15 ottobre 1990, n. 295 -";

Tenuto conto del parere favorevole formulato dal Comitato Legislativo, che si allega;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,


DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Modificazione alla L.R. 30 giugno 1999, n. 20 - Norme per il funzionamento delle Commissioni Sanitarie di cui alla L. 15 ottobre 1990, n. 295 - ", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore alla sanità di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.

IL DIRETTORE :



IL PRESIDENTE:



IL RELATORE:



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:



Disegno di legge: Modifica alla Legge regionale 30 giugno 1999, n.20.



RELAZIONE

Con L.R. 30 giugno 1999 n. 20 sono state dettate le norme per il funzionamento delle commissioni sanitarie di cui alla legge 15 ottobre 1990 n. 295.

Nella fattispecie, l'art. 2 comma 2 della L.R. 20/99, ha previsto che, nell'ambito della Azienda Sanitaria locale nel cui territorio e' ricompreso il Comune capoluogo di provincia, con competenza estesa all'intero territorio provinciale, operi una commissione medica, incaricata di effettuare gli accertamenti sanitari relativi alle minorazioni di cui all'art. 3 comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 altrimenti rubricata come "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

In data 30 ottobre 1999 (giorno immediatamente susseguente a quello di pubblicazione nella G.U.) e' entrata in vigore la L. 12 marzo 1999 n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili.

Tale legge recita testualmente all'art. 1 comma 4:

"L'accertamento delle condizioni di disabilita' di cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, e' effettuato dalle commissioni di cui all'art. 4 della L. 5 febbraio 1992 n. 104, secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri entro 120 giorni dalla data di cui all'art. 23 comma 1".

Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalita' per la effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.

Nella G.U. del 22.02.2000 n. 43 (serie generale) e' stato pubblicato il Decreto di

cui sopra, datato 3 gennaio 2000 e intitolato "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, comma 4, della Legge 12 marzo 1999 n. 68. Tale Decreto ha confermato la previsione di come l'accertamento delle condizioni di disabilità sia svolto dalle commissioni di cui all'art. 4 della L. 5 febbraio 1992 n. 104, secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 5 del Decreto citato.

Trattasi di diagnosi funzionale della persona disabile il cui accertamento è eseguito secondo specifiche indicazioni che comportano una definizione collegiale della capacità della persona disabile e la indicazione delle conseguenze derivanti dalle minorazioni, anche in riferimento alla integrazione lavorativa.

Tale relazione conclusiva presenta una sua complessità, evidenziata anche dal tempo che la legge assegna alla sua stesura definitiva (entro quattro mesi dalla data della prima visita).


Appare necessario aggiungere che la commissione di accertamento dovrà poi effettuare anche le visite sanitarie di controllo per la rispondenza agli obiettivi del collocamento mirato, aventi per finalità la verifica della permanenza dello stato invalidante e della misura delle capacità già accertate nonché la validità dei servizi di sostegno e di collocamento mirato, indicati nella relazione conclusiva del primo accertamento.

La frequenza di dette visite sanitarie di controllo è stabilita dalla Commissione di accertamento.

Attualmente, sulla scorta di quanto previsto dall'Art. 2 comma 2, della L.R. 20/99 la Commissione medica per la legge 104/92 è duplice, con competenza provinciale (PG e TR).

È prevedibile che in un futuro assai prossimo, sia per l'aumento progressivo delle richieste di accertamento ai sensi della L. 104/92, sia per la necessità di verificare la condizione di disabilità per tutti i soggetti già inclusi negli elenchi provinciali per le "categorie Protette" o per i nuovi iscritti, il numero delle pratiche da evadere diventi molto alto, concentrato nel tempo e quindi non sostenibile da una sola Commissione Medica, per ogni provincia.

Si verrebbero, infatti, a creare liste di attesa molto lunghe con conseguente grave nocuoimento per il riconoscimento dell'handicap e della disabilità.





Per tali motivi, si rende assolutamente indispensabile modificare parzialmente l'art. 2, comma 2 della L.R. 20/99, nella parte in cui e' prevista una sola Commissione Medica Provinciale per l'accertamento dell'Handicap prevedendo, invece, la composizione di almeno una Commissione Medica per ogni USL, con facolta' del Direttore Generale di ogni Azienda di individuarne piu' di una, in relazione al numero delle richieste.

Il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per la Regione.

Le spese di funzionamento per le commissioni graveranno sui bilanci delle Aziende Sanitarie, finanziati con le risorse ordinarie.

Tutto cio' premesso si ritiene indispensabile apportare alla L.R. 20/99 le seguenti modifiche:

- 1) la lettera c) dell' art. 2 comma 2 della legge regionale 30 giugno 1999 n. 20 e' soppressa;
- 2) e' istituito il seguente comma 3 dell'art. 2:
"I Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL. , in base al numero delle richieste ed effettive necessita', istituiscono una o piu' commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti sanitari relativi alle minorazioni di cui all'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n. 104";
- 3) la lettera c) dell'art. 3 comma 2 della legge regionale 20 del 30 giugno 1999 e' cosi' sostituita:
"per gli accertamenti di cui all'art. 2, comma 3, da due medici dipendenti dell'Azienda Sanitaria Locale o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, uno dei quali scelto tra gli specialisti in Psichiatria, nonche' da un operatore sociale e da un esperto dell' area specialistica riferita al caso da esaminare, in servizio presso le Aziende Sanitarie Locali;
- 4) il comma 7 dell'art. 3 e' cosi' sostituito:
"Alle nomine di cui alla lettera b) del comma 2, provvede il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale nel cui territorio e' ricompreso il Comune capoluogo di provincia, di concerto con i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali il cui territorio e' ricompreso nell'ambito provinciale di riferimento;
- 5) e' istituito il seguente comma 8 dell'art. 3:

"Alle nomine di cui al comma 3 dell'art. 2 provvedono i Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL. , in base al numero delle richieste ed effettive necessita'".



Disegno di legge: Modificazione alla legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 – norme per il funzionamento delle Commissioni Sanitarie di cui alla Legge 15 ottobre 1990 n. 295.

Articolo 1
(modificazione dell'art. 2)

All' art. 2 della Legge regionale 30 giugno 1999 n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, la lettera c) e' soppressa;
- b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"3. I Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL. , in base al numero delle richieste ed effettive necessita', istituiscono una o piu' commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti sanitari relativi alle minorazioni di cui all'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n. 104".

Articolo 2
(modificazione dell'art. 3)

All'art. 3 della legge regionale 30 giugno 1999 n. 20 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la lettera c) del comma 2 e' cosi' sostituita:
 - c) "per gli accertamenti di cui all'art. 2, comma 3, da due medici dipendenti dell'Azienda Sanitaria Locale o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, uno dei quali scelto tra gli specialisti in Psichiatria, nonche' da un operatore sociale e da un esperto dell' area specialistica riferita al caso da esaminare, in servizio presso le Aziende Sanitarie Locali".
- b) Il comma 7 e' cosi' sostituito:
"7. Alle nomine di cui alla lettera b) del comma 2, provvede il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale nel cui territorio e' ricompreso il Comune capoluogo di provincia, di concerto con i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali

il cui territorio e' ricompreso nell'ambito provinciale di riferimento.

- c) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
"8. Alle nomine di cui al comma 3 dell'art. 2 provvedono i Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL. , in base al numero delle richieste ed effettive necessita".



disegno legge commissioni

/oa



REGIONE DELL'UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
 Presidenza della Giunta regionale

Comitato Legislativo



Prot. n° 13074

Perugia, 19 SET. 2001

Al Direttore alla Sanità e
 Servizi sociali
Dott. Domenico De Salvo
Sede

*TANZI
 URGENTE*

OGGETTO: Disegno di legge: "Modificazione alla legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 – Norme per il funzionamento delle commissioni sanitarie di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295".

Con riferimento alla Sua del 10 luglio 2001 prot. 9114/III, si comunica che il Comitato legislativo nella seduta del 17 settembre 2001 ha espresso parere favorevole sul disegno di legge indicato in oggetto, nel testo che si allega in copia, concordato con il rappresentante di Codesta Direzione, Dott. Gonario Guaitini.

Cordiali saluti.

REGIONE DELL'UMBRIA	
Direzione Sanità e Servizi Sociali	
012203	21 SET. 2001
Cat. 3	Cl. 2 Esso. 2

Avv. Marco Rufini

Allegato: come nel testo

DF/sl
 Lett. trasm. De Salvo - 120-99.

Perugia, il **5 OTT. 2001**
Per copia conforme
all'originale.

26 ott. 2001



IL DIRIGENTE

[Handwritten signature]